

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 – Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, lì 16 gennaio 2012*

## *Circolare informativa n° 2/2012*

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

### *Approfondimento*

## **I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

Con l'art. 11 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, il legislatore ha inteso introdurre alcune innovazioni sul tema dei tirocini formativi e di orientamento dichiaratamente per riportarli alla funzione originaria ed evitare che si possano prestare ad utilizzi fraudolenti finalizzati a mascherare rapporti di lavoro.

Di seguito riportiamo la disciplina vigente alla luce della novella legislativa e dei successivi chiarimenti ministeriali.

### ***Soggetti promotori***

Il legislatore prevede che i tirocini, anziché dall'elenco dei soggetti promotori previsti attualmente, potranno essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime.

Viene altresì specificato che in assenza di disciplina regionale continua a trovare applicazione il D.M. 142/98.

### ***Durata***

I suddetti tirocini non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese.

### ***Soggetti destinatari***

Essi potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e

non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

### ***Chiarimenti ministeriali***

La legge in argomento aveva tuttavia lasciato non pochi dubbi interpretativi circa l'applicabilità della riforma, lacune alle quali ha inteso sopperire lo stesso Ministero del Lavoro con la circolare di chiarimento n. 24/2011.

I punti più rilevanti della circolare sono i seguenti:

- conferma della competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione della materia; infatti, a seguito della sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, l'interpretazione prevalente ritiene che la disciplina dei tirocini sia di competenza esclusiva regionale e la circolare ministeriale conferma questo orientamento;
- giustificazione dell'intervento legislativo statale al solo scopo di "dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento" attualmente "lacunoso e frammentato";
- precisazione dell'ambito di applicazione della nuova norma, affermando che essa ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento cioè di quei tirocini espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella transizione tra scuola e lavoro.

*Sono espressamente esclusi i tirocini "curricolari" (intendendosi per tali i tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari o altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di formazione con la modalità cosiddetta di alternanza), e quelli promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.*

I tirocini di reinserimento/inserimento a favore dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità, nonché quelli riferiti ai soggetti espressamente esclusi dal medesimo art. 11 e sopra elencati.

Inoltre l'esclusione comprende anche i tirocini promossi a favore degli immigrati, nell'ambito del decreto flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti ad ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro, dalle Regioni e dalle Province.

Ne deriva che solo i tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

### ***Controlli ispettivi***

Per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile dovrà verificare l'effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.

### ***Durata***

*Con particolare riferimento alla durata del tirocinio il DM 142/98 deve intendersi così modificato (art. 7):*

- a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria ( tirocinio curriculare escluso dalle modifiche);
- b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità (durata confermata per tutte le ipotesi di tirocinio per l'inserimento lavorativo);
- c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione ( previsione sostituita dall'art. 11 e quindi di durata massima di 6 mesi compreso le proroghe e in ogni caso il tirocinio può essere avviato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.La sostituzione non riguarda la prima parte della lettera che rientra tra i tirocini curricolari);
- d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi (previsione sostituita dall'art. 11 salvo per le ipotesi riconducibili ai tirocini curricolari);
- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f (previsione confermata);
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap (previsione confermata)

### ***Norma transitoria***

In assenza di regolamentazione regionale, viene confermata l'applicabilità della legge 24

giugno 1997, n. 196 e del relativo regolamento di attuazione, fermi restando i contenuti dettati dalla nuova disciplina di legge, con ciò confermando i precedenti soggetti promotori ma, ad avviso di chi scrive applicando già i limiti di durata e, probabilmente, anche i soggetti destinatari.

La circolare ministeriale afferma che i tirocini già in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa continueranno secondo quanto previsto anche oltre il nuovo limite di durata.

In tema di proroghe, la circolare ministeriale n. 24/2011 afferma, con riferimento ai tirocini già avviati, che per le eventuali proroghe “...trova applicazione la nuova disciplina”.

Le proroghe operate prima del 13 agosto non dovrebbero, quindi, essere assoggettate alla nuova disciplina, in particolare per quanto riguarda i termini di durata.

Viceversa, le proroghe effettuate dal 13 agosto in poi dovrebbero essere ritenute legittime solo nella misura in cui rispettino i requisiti posti dall’art. 11.

### ***Sanzioni***

Qualora il tirocinio non sia rispondente alle regole sopra illustrate, in fase ispettiva, il personale di vigilanza provvederà a riqualificarlo come lavoro dipendente con tutte le conseguenze del caso.

In ordine a tale previsione appare opportuno svolgere due considerazioni.

La prima riguarda il dubbio se la conversione metta in campo un rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata del tirocinio oppure un contratto a tempo indeterminato.

La seconda riguarda invece l’applicazione a sviste di minor conto delle medesime sanzioni per utilizzo fraudolento. Per meglio chiarire si applica la medesima sanzione a chi, rispettando formalmente le condizioni dell’art.11, fa svolgere al tirocinante un vero e proprio lavoro dipendente e a chi svolge un vero e proprio tirocinio con un giovane che si è laureato da un anno e 15 giorni (per una svista formale).

Gli ispettori potranno procedere alla diffida accertativa per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell’utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.

Ci auguriamo di aver focalizzato l’attenzione sugli aspetti di maggiore rilevanza introdotti dalla normativa in esame e restiamo a completa disposizione per qualsivoglia chiarimento di sorta.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*